



COMUNE DI PRIZZI
Prov. Di PALERMO

**ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 20/12/2012
Modificato con delibera di C.C.
N° 9 del 01/03/2013
N° 25 del 20/06/2013
N° 49 del 18/09/2015**

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI ASSISTENZA ECONOMICA**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Fra i servizi istituiti dalla L.R. 09.05.1986 n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali e/o imprevedibili del vivere quotidiano.

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni erogate sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

Per "minimo vitale", dunque, si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

Per casi urgenti e comprovati, *su proposta del Responsabile del Servizio Sociale e/o dell'Assistente Sociale*, il Sindaco può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati **dal relativo Regolamento**.

Sempre su proposta e valutazione dell'Assistente Sociale, quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per il sostentamento dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili) o del pagamento delle utenze, anche gravandoli sui fondi di economato, nel limite massimo di € 150,00 a trimestre.

Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Art. 1

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i Cittadini residenti nel territorio comunale, da almeno un anno, nonché gli stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno e residenti, che versino in condizioni di disagio economico, derivante da inadeguatezza o da mancanza totale del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 2

Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari e le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in condizioni di non autosufficienza economica ovvero non raggiungano il "minimo vitale" e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale;
- b) Siano privi di stabile occupazione;
- c) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che, laddove vi siano, questi, di fatto, non provvedano o risultano, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi inferiori a quelli indicati nelle tabelle del minimo vitale;
- d) Possiedano patrimoni mobiliari e immobiliari, desunti dalla dichiarazione ISEE (valore ISP), non superiore ad € 80.000,00;

Gli interventi di sostegno economico erogati ai sensi del presente regolamento saranno valutati prendendo come riferimento il "minimo vitale", di cui al successivo art. 4;

Art. 3

Competenza e controlli

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dalla Giunta Municipale, impegnati e liquidati dal Responsabile del Settore, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

All'Assistente Sociale, ai sensi del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali allegato alla L.R. 22/86, compete redigere la relazione sociale sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti e formulare proposte ai fini dell'ammissione alle prestazioni.

L'Assistente Sociale si avvarrà delle tecniche e dei metodi propri della professione (colloquio, visite domiciliari etc.).

Compete all'unità amministrativa la verifica formale della documentazione inoltrata a corredo dell'istanza e del calcolo del minimo vitale nonché la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'effettiva erogazione della prestazione assistenziale.

Il Comune, attraverso specifico regolamento da emanare, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai cittadini richiedenti le prestazioni agevolate o i benefici di cui al presente Regolamento.

Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente ufficio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi e, nel contempo, ad ottenere la restituzione dell'intero beneficio goduto dal cittadino

Art. 4

Limiti di accesso

Minimo Vitale - Definizione

L'accesso alla prestazione è consentito a persone e/o nuclei familiari il cui reddito, dichiarato ai fini Irpef, è inferiore alla soglia del "minimo vitale" e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo.

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza viene calcolato applicando i sotto specificati parametri:

- *Capo famiglia: quota base importo mensile della pensione minima INPS periodicamente rivalutata;*
- *Coniuge 80% della quota base;*
- *Familiare a carico da 0 a 18 anni: 50% della quota base;*
- *Altri familiari a carico 25% della quota base;*

A tale importo va aggiunto il 50% dell'ammontare del canone di locazione, con contratto regolarmente registrato, pagato dal nucleo familiare del richiedente ed eventuali spese sanitarie, documentate, aventi carattere di continuità non coperte dal S.S.N.

Alla determinazione del minimo vitale del nucleo familiare o della convivenza, oltre ai redditi dichiarati ai fini Irpef, concorrono tutte le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni anche occasionali, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali, assegni familiari ed assegni al nucleo, assegni di mantenimento per i coniugi separati disposti con sentenza del Tribunale, rendite di qualsiasi natura anche a carattere riparatorio quali: rendite INAIL, assegno sociale, pensioni sociali, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento ecc, godute dal richiedente o dal proprio nucleo familiare e/o di convivenza, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta.

Non può essere beneficiario di intervento di assistenza economica chi, pur in presenza di reddito economico non superiore al minimo vitale, disponga di un patrimonio il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiare o che superino l'importo di cui all'art. 2 del presente regolamento ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

- a) Situazione familiare;
- b) Situazione sociale (solitudine, vedovanza, separazione, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta e misera, ecc)
- c) Situazione sanitaria (gravi malattie da comprovare mediante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica).

Art. 5

Forme d'intervento

Le forme d'intervento economico previste nel presente regolamento si articolano in:

- Assistenza economica;
- Assistenza economica finalizzata (servizio civico);
- Assistenza economica in favore degli orfani;

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non danno diritto di continuità per gli anni successivi.

Art. 6

Modalità di accesso alle prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, direttamente dal capofamiglia o per eventuale impossibilità dello stesso, da un altro componente il nucleo familiare maggiorenne.

Art. 7

Documentazione da allegare alla richiesta di assistenza

L'istanza redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Attestazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità;
3. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di necessità;

La superiore documentazione dovrà essere rinnovata ad ogni presentazione di istanza.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va presentata al protocollo generale dell'Ente.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle somme disponibili in bilancio.

Art. 8

Ricorsi

Contro le decisioni adottate dai competenti organi e uffici è ammesso ricorso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione all'Albo pretorio se trattasi di graduatoria.

Il ricorso va presentato al Comune di Prizzi e dovrà contenere elementi e documentazione tali da determinare il riesame della domanda.

TITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 9

Tipo di intervento

L'assistenza economica si articola in:

a) ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, a favore dei soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa, consistente nella concessione di un contributo mensile non superiore ad € 150,00;

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo determinato per un periodo non superiore a sei mesi, con revisione trimestrale, ai cittadini residenti nel Comune sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzione alternativa all'assistenza economica;
- d) proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità, o con valore superiore al limite stabilito nell'art. 2.

Il presente contributo può essere interrotto in qualsiasi momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.

b) ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un periodo non superiore a mesi tre, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare abitualmente dispone, tendente a far superare, in breve tempo, lo stato di disagio che i richiedenti attraversano.

Sono da considerarsi eventi personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) Perdita delle fonti di reddito del capo famiglia o decesso dello stesso;
- b) Stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;
- c) Stato di malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
- d) Ogni altro evento non specificatamente previsto, assimilabile ai precedenti.

Il presente contributo non può concedersi per più di una volta nel corso dell'anno e non può superare la somma di € 500,00;

c) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque, non configurabile nella precedente casistica.

Sono da considerarsi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) Eventi catastrofici che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare (incendi, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capofamiglia, perdita di attrezzature di lavoro, sfratto, grave malattia di un componente il nucleo familiare, ecc.)
- b) Stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- c) Famiglie di detenuti o vittime del delitto;
- d) Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

L'entità del sussidio straordinario varia, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, in relazione alla gravità dell'evento.

Questa forma di contributo straordinario può essere riconosciuta, in caso di decesso di un componente il nucleo familiare, anche attraverso la concessione gratuita di un loculo cimiteriale, esclusivamente in casi eccezionali, per accertato bisogno familiare, ai cittadini che in ogni caso non superino il minimo vitale;

Il contributo economico straordinario può essere concesso anche alle famiglie di detenuti, vittime del delitto ed assistenza post-penitenziaria rivolta ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente e delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia. Per periodi limitati, dunque, e fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente, può essere previsto un intervento di assistenza economica straordinaria seguendo per altro le norme e i limiti previsti nel presente regolamento.

Il contributo economico straordinario potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno e non è cumulabile con altre forme di contributo;

Art. 10

Accertamento istruttorio

Gli accertamenti, per le richieste relative all'assistenza economica continuativa o temporanea o straordinaria, verranno effettuati attraverso la visita domiciliare e/o colloquio effettuata dall'Assistente Sociale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare;

A tal fine, se si rende necessario, possono essere disposti accertamenti anche di altri uffici competenti (ufficio di collocamento ecc.);

L'Assistente Sociale dovrà, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmettere al Responsabile del Settore la pratica completa di relazione e la relativa proposta di intervento;

Il Responsabile del Settore provvederà ad effettuare il riscontro amministrativo degli atti pervenuti e predisporrà il relativo provvedimento da sottoporre di organo esecutivo.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente può effettuare verifiche periodiche, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente e al persistere delle condizioni che hanno determinato l'erogazione del contributo.

Saranno esclusi, da qualsiasi beneficio, i cittadini che abbiano dichiarato il falso.

TITOLO III SERVIZIO CIVICO

ART. 11 Destinatari del servizio

Per servizio civico si intende un intervento assistenziale di utilità sociale che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Prizzi da almeno un anno, privi di un'occupazione stabile e/o in stato di disagio sociale, diretta al reinserimento sociale di soggetti, ex detenuti, ex tossicodipendenti ed al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate (coniugi separati ecc) purchè siano idonei allo svolgimento di una attività lavorativa.

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e per tale motivo è un intervento socio assistenziale erogato, in sostituzione dell'assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria, a quei soggetti che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, sempre che la situazione economica del richiedente sia inferiore al minimo vitale ed accettino di svolgere attività in uno dei servizi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

In conseguenza, le altre forme di assistenza economica potranno essere concesse, in via straordinaria e con carattere residuale, solo ai cittadini impossibilitati ad accedere al servizio civico o per motivati e gravi situazioni sopravvenute.

Possono accedere al servizio le donne e gli uomini di età superiore a 18 anni e fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini, privi di stabile occupazione, che versano in precarie condizioni economiche accertate secondo i limiti fissati nell'art. 4.

L'accesso al servizio è consentito ad uno solo dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.

ART. 12 Tipologie delle attività'

Le attività socio-assistenziali da espletare col Servizio Civico sono volte essenzialmente a rimuovere situazioni di disagio socio-ambientale che, per svariati motivi di carattere individuale, sociale e familiare, impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

Le attività da effettuare mediante il Servizio Civico si distinguono in:

- Servizi di area "A":
 - Servizio di custodia, vigilanza, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche comunali;
 - Servizio di sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
 - Supporto refezione scolastica e asilo nido;
 - Servizio di vigilanza presso le scuole;
 - Servizi di aiuto in favore di alcune categorie di utenti (portatori di handicap, minori, ragazze madri, emarginati ecc) al fine di rimuovere situazioni di disagio;
- Servizi di area "B":
 - Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - Manutenzione beni di proprietà comunale;
 - Lavori di pulizia ordinaria e straordinaria del centro urbano e periferia del paese;

Per entrambi le aree ogni altro servizio ritenuto utile dall'Amministrazione, in base ad esigenze sopraggiunte, purché consenta l'inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla.

Il soggetto richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà scegliere se intende essere assegnato ai servizi di area "A" o "B" (potrà essere effettuata una sola scelta) e saranno stilate due apposite graduatorie.

L'assegnazione delle attività ai richiedenti è effettuata dall'Ufficio Servizio Sociale tenendo conto della scelta effettuata nella domanda; la destinazione nei diversi servizi verrà effettuata con criteri di flessibilità, tenendo conto delle necessità dell'Amministrazione al momento dell'avviamento. L'accettazione da parte dell'interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

ART. 13

Modalità d'attuazione

L'espletamento del servizio, affidato in base al presente Regolamento, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato trattandosi di attività a carattere sociale e le relative prestazioni non sono soggette ad I.V.A..

L'Amministrazione assicurerà dei turni di servizio civico, ciascuno per non più di n. 20 addetti, secondo le disponibilità di bilancio e le esigenze dell'Amministrazione stessa.

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a n. 50 ore mensili e per più di un trimestre in un anno.

L'orario è determinato in base alle esigenze del servizio cui il soggetto è destinato.

Il compenso orario forfettario da corrispondere è pari ad € 6,00;

Il soggetto assistito può chiedere la sospensione del rapporto per un determinato periodo, non superiore a 15 giorni, in ogni caso, il rapporto si intende risolto allo scadere dei tre mesi decorrenti dall'avviamento;

In caso di sospensione saranno retribuite le ore effettivamente svolte nel mese di riferimento;

Qualora tale limite fosse superato l'interessato decadrà dall'incarico assegnatogli e sarà tempestivamente sostituito dall'Ufficio Servizio Sociale, scorrendo la graduatoria.

ART. 14

Modalità di accesso al servizio

Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno presentare all'Ufficio Servizio Sociale apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, dopo che sarà esperito regolare bando ed avviso pubblico.

All'uopo l'utenza potrà rivolgersi direttamente presso detto ufficio ed avvalersi, per la compilazione del modulo del personale addetto, oppure rivolgersi all'U.R.P.

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate relativamente alla situazione reddituale del nucleo familiare, allo stato di famiglia ed ogni altra situazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

Nella stessa il richiedente dichiarerà inoltre di essere a conoscenza del presente regolamento e che in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale potrà effettuare la verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi della normativa vigente in materia;

Non saranno ammessi al servizio i soggetti con una invalidità civile superiore al 66%.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento e dovrà contenere l'indicazione del servizio che il soggetto richiedente vorrà espletare.

Per gravi e motivate esigenze sopravvenute, dietro segnalazione e su proposta dell'Assistente Sociale, può essere presentata, in corso d'anno, domanda di inserimento in una delle graduatorie del servizio civico. L'Ufficio in tal caso, provvederà ad inserire il soggetto e a modificare la graduatoria secondo il punteggio allo stesso attribuito.

Le graduatorie avranno validità biennale.

ART. 15

Formazione delle graduatorie

L'Ufficio Servizio Sociale provvede, mediante costituzione di apposito gruppo di lavoro, all'esame delle istanze e alla formulazione delle graduatorie, da definire entro il 15 dicembre da approvare con determinazione del Responsabile di Settore, pubblicata a norma di legge.

Saranno formulate, tenendo conto della scelta effettuata dai richiedenti, due diverse graduatorie, secondo quanto stabilito al precedente art. 12;

I soggetti richiedenti il servizio potranno essere inseriti in una sola graduatoria;

Il gruppo di lavoro sarà composto:

- dal Responsabile del Settore, che la presiede;
- da un dipendente del Settore, addetto al servizio di che trattasi, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

L'Assistente Sociale predisporrà la relazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 16

Criteri di formazione delle graduatorie

Le graduatorie degli aventi diritto saranno compilate dall'Ufficio Servizio Sociale, dopo avere verificato i limiti di accesso di cui all'art. 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

REDDITO MENSILE

Per una situazione reddituale compresa:

da 0,00 a 200,00 €	punti 15
da 201,00 a 300,00 €	punti 10
da 301,00 a 400,00 €	punti 5
da 401,00 a 500,00 €	punti 1
oltre 501,00	punti 0

Il riferimento è al reddito del nucleo familiare ed alle altre entrate di qualsiasi natura, così come definite all'art. 4, percepite dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

Per figlio minore a carico	punti 5
Per coniuge a carico	punti 5
Per altro familiare a carico	punti 3
Per ogni componente ex detenuto	punti 5
Disoccupazione (per ogni componente maggiorenne)	punti 5
Per ogni componente con invalidità civile e/o titolare di legge 104/92	punti 3
Per componente di stato civile libero e senza alcuna fonte personale di reddito	Punti 10

STATO DI PARTICOLARE BISOGNO

L'Assistente Sociale, nella relazione di sua competenza, deve attribuire, per certificare lo stato di disagio, fino a 10 punti per come segue:

- 1) **nessun disagio: punti 0**
- 2) **disagio lieve: punti 2;**
- 2) disagio medio: punti 5;
- 3) disagio grave: punti 10;

SERVIZIO

A chi non ha beneficiato del servizio civico nel biennio precedente punti 5.

A parità di punteggio sarà avviato al servizio, la persona con più carico familiare ed in subordine la più giovane di età.

ART. 17

Rinuncia o rinvio

La rinuncia, espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio per tutto il periodo di vigenza della graduatoria e dall'erogazione di qualsiasi altro intervento socio-assistenziale.

Per motivi di salute e dietro presentazione di certificazione medica, per una sola volta nel periodo di vigenza della graduatoria, può essere fatta richiesta di rinvio ad effettuare il servizio.

ART. 18

Dichiarazione

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico i richiedenti dichiareranno, nell'apposito modello di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la

propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19

Istruttoria

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, inseriti nelle apposite graduatorie saranno avvisati, mediante comunicazione, anche telefonica, dall'ufficio competente;

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati si formalizzerà mediante la firma di apposito protocollo disciplinare.

Il soggetto avente diritto dovrà presentare, all'atto dell'accettazione, certificato medico attestante l'idoneità a prestare l'attività richiesta.

Per il servizio di cui al presente titolo, si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi.

L'avviamento al servizio avverrà a scorrimento delle graduatorie, tenendo conto, del tipo di attività di cui necessita l'Amministrazione Comunale all'atto dell'avviamento;

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal servizio, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell'iniziativa di servizio civico.

ART. 20

Pagamento dell'assegno economico

Il pagamento del compenso economico previsto, non soggetto a ritenuta, sarà effettuato mensilmente, a mezzo di apposita determinazione di liquidazione adottata dal Responsabile del Settore.

ART. 21

Finanziamento dell'assistenza

Il finanziamento del Servizio Civico sarà assicurato, in sede di predisposizione di bilancio, tenuto conto delle disponibilità dell'Ente e del fabbisogno rilevato dall'Ufficio nell'anno precedente.

Il finanziamento può avvenire anche con i fondi a tal fine assegnati dal Distretto Socio-Sanitario "D38".

Art. 22

Limiti di richiesta

Gli utenti che beneficiano di una forma di assistenza economica non possono essere ammessi ad altre forme di assistenza a carico del bilancio comunale, tranne che per i contributi a favore degli orfani, per il contributo ai minori riconosciuti dalla sola madre e per l'assistenza alle famiglie di detenuti, ex detenuti o vittime del delitto. L'inserimento nelle graduatorie del servizio civico esclude, inoltre, qualsiasi altra inclusione in altre graduatorie relative ad attività lavorative.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI ORFANI .

Il presente titolo del regolamento disciplina la concessione di contributi economici in favore degli orfani entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio secondo i criteri e le modalità stabilite negli articoli successivi.

Art. 23

Soggetti assistibili

L'Amministrazione Comunale può concedere quanto previsto dal precedente articolo, ai soggetti residenti nel Comune di Prizzi, da almeno un anno, che rientrano nelle condizioni di orfano .

Art. 24

Condizioni di orfano

E' considerato orfano :

- a) il figlio legittimo o legittimato cui sia venuto a mancare il padre o la madre o, nella seconda ipotesi, il coniuge del genitore legittimante ;
- b) il figlio nato da precedente matrimonio cui sia venuto a mancare il coniuge del genitore superstite passato a seconde nozze;
- c) il figlio naturale riconosciuto, cui sia venuto a mancare il genitore che l'ha riconosciuto;
- d) il figlio adottato cui sia venuto a mancare uno dei coniugi che l'hanno adottato;
- e) il minore affidato cui sia venuto a mancare l'affidatario o il coniuge di questo .

Art. 25

Morte, assenza, irreperibilità del genitore

La condizione di orfano , di cui al precedente art. 24 , è desunta da :

- a) certificato di morte del genitore o dell'equiparato ai sensi del precedente art. 24;
- b) sentenza dichiarativa di morte presunta , del genitore o equiparato ;
- c) sentenza dichiarativa di assenza del genitore o equiparato ;
- d) dichiarazione o altro documento rilasciato dall'autorità competente che attestino l'irreperibilità del genitore o equiparato, quando le cause e le circostanze della scomparsa sia sufficienti a far ritenere il decesso .

Art. 26

Prestazioni assistenziali

L'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie si realizza , nei limiti delle disponibilità di bilancio attraverso :

- a) servizi sostitutivi della famiglia ;

b) servizi di assistenza economica alla famiglia ;

La concessione dei suindicati benefici sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento;

All'impegno e alla liquidazione del contributo economico si provvederà con atto del Responsabile di Settore;

Art. 27

Composizione del nucleo familiare orfanile

Ai fini dell'ammissione ai servizi assistenziali previsti dal precedente art.26, nonché nella determinazione del reddito ai sensi del successivo art. 28, il nucleo orfanile si intende composto dagli orfani assistibili, nonché dal genitore supestate o equiparato.

Art. 28

Limiti di reddito

Ai fini della determinazione del reddito del nucleo orfanile si fa riferimento ai limiti fissati al precedente art. 4.

Art. 29

Servizi sostitutivi , funzione e priorità

Il servizio sociale comunale dispone servizi di assistenza sostitutiva dell'ambiente familiare d'origine a favore degli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela .

I servizi sostitutivi sono disposti di norma a totale carico dell'ente , degli oneri finanziari connessi al mantenimento , all'educazione e all'istruzione degli orfani beneficiari .

Art. 30

Forme di attuazione

I servizi sostitutivi si attuano attraverso l'affidamento completo degli orfani:

- a famiglie, persone , parenti e non ;
- a comunità educativo-assistenziali.

Art. 31

Condizione di ammissione

Ai servizi sostitutivi sono ammessi gli orfani di età non superiore al diciottesimo anno , in stato di grave bisogno di assistenza e tutela :

- a) che siano orfani di entrambi i genitori ;
- b) il cui genitore sia decaduto dalla patria potestà ;
- c) che siano stati allontanati dal genitore con provvedimento del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare ;

- d) di cui il tribunale per i minorenni o il giudice tutelare abbia disposto l'affidamento a famiglia di terzi o a comunità educativo-assistenziale ;
- e) che siano dichiarati in stato di adottabilità fino a che non intervenga affidamento preadottivo ;
- f) il cui genitore sia stato segnalato all'autorità giudiziaria come non reperibile ;
- g) la cui permanenza nell'ambiente familiare sia gravemente pregiudizievole per la integrità e lo sviluppo psico-fisico degli orfani .

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo e non il ventunesimo anno di età e si trovano in una delle situazioni previste al precedente comma sono ammessi ai servizi sostitutivi , purchè sono già in assistenza a cura del Comune.

Art. 32

Scelta del servizio sostitutivo

La scelta del servizio sostitutivo è effettuata dal Comune, tenuto conto delle specifiche esigenze degli orfani , in accordo con l'esercente la patria potestà ovvero con il tutore e sentito il minore in tutti i casi in cui è in grado di esprimere il suo parere e sempre, se di età superiore ai quattordici anni .

Per gli orfani la cui tutela sia affidata al Comune e per quelli per i quali l'affidamento familiare o convittuale sia stato disposto dal tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare , la scelta è effettuata dall'Ente sentito il minore e d'intesa con la magistratura minorile competente .

Il servizio sostitutivo è realizzato di regola nell'ambiente in cui l'orfano vive.

Art. 33

Determinazione della retta

Per la determinazione della retta si fa riferimento alle leggi di settore per il ricovero di minori.

Art. 34

Sostituzione totale o parziale dell'onere finanziario

Nei casi in cui il nucleo orfanile risulti percettore di redditi superiori alla fascia esente il Comune richiede al genitore superstite ovvero al titolare dei poteri inerenti la patria potestà, di assumersi l'onere economico totale o parziale relativo all'affidamento già disposto.

Art. 35

Famiglia affidataria

L'affidamento familiare è da preferire nei casi in cui l'età , le condizioni soggettive e le pregresse esperienze familiari e assistenziali dell'orfano lo rendano utilmente possibile.

La famiglia affidataria è scelta tra famiglie o persone che siano in possesso dei requisiti necessari per assicurare condizioni di vita rispondenti alle specifiche esigenze psico-fisiche, scolastiche e sociali dell'orfano. L'esistenza dei requisiti per l'affidamento dei singoli orfani è provata attraverso idonee certificazioni ed altri accertamenti effettuati a mezzo di consulenze specialistiche. Nella scelta della famiglia o della persona affidataria e nella promozione di iniziative a sostegno dell'azione delle stesse a favore dei minori , il Comune opera , ove possibile in collegamento con enti, istituzioni ed organismi locali interessati nel settore .

Art. 36

Comunità educativo assistenziale

La comunità educativo-assistenziale è scelta tra quelle che , oltre a trovarsi in regola con gli obblighi di legge , è in grado di assicurare nei singoli casi il soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche e socio- culturali dell'orfano , avvalendosi delle risorse sanitarie , scolastiche, professionali e culturali locali .

Art. 37

Assistenza economica- Finalità

L' assistenza economica è disposta dal comune con funzione di integrazione del reddito del nucleo orfanile e si attua attraverso interventi economici a favore degli orfani , nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio comunale .

Art. 38

Condizione di ammissione

Sono ammessi all' assistenza economica gli orfani che non hanno superato il diciottesimo anno di età, totalmente o parzialmente a carico dell'esercente la patria potestà.

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo e non il ventunesimo anno di età e si trovano nella condizione prevista dal precedente comma sono ammessi all'assistenza economica purchè già in assistenza a cura del Comune.

L'intervento economico può essere concesso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età a favore degli orfani che sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea universitario o a questo equiparabile, anche se non assistiti precedentemente.

Art. 39

Criteri di erogazione

Il contributo mensile può essere erogato per l'intero anno e/o per un precisato numero di mesi nei limiti dei fondi di bilancio.

L'entità dell'erogazione mensile è determinata come segue:

	orfano		quota pensione minima INPS			
per il 1°	orfano					
per il 2°	orfano	75%	“	“	“	“
per il 3°	orfano	40%	“	“	“	“
per il 4°	orfano	35%	“	“	“	“
per il 5°	orfano	25%	“	“	“	“
per il 6°	orfano	20%	“	“	“	“

dal 7° orfano in poi il 10% della quota pensione minima INPS.

Art. 40

Servizi di assistenza non economica

Il Comune attua servizi di assistenza non economica finalizzati a favorire la piena fruizione delle risorse locali da parte del nucleo orfanile e la sua autonomia nell'ambito della comunità sociale di appartenenza, a contribuire alla promozione dei servizi sociali aperti a tutti i cittadini, a concorrere alla soluzione dei problemi determinanti lo stato di bisogno degli assistiti.

Art. 41

Criteri e forme di attuazione

Le finalità di cui al precedente art. 39 si realizzano attraverso:

- attività di informazione e consulenza in merito ai servizi assistenziali del Comune e alle risorse esterne, con particolare riguardo all'assistenza previdenza, al lavoro e all'occupazione, alla sanità e alla scuola;
- interventi di aiuto e sostegno rivolti a rispondere a particolari problemi sociali ed educativi evidenziati dagli orfani anche in collaborazione con analoghi servizi operanti nel settore;
- iniziative di promozione sociale in collaborazione con la magistratura minorile, la regione, gli enti locali e le forze sociali, riguardanti studi e ricerche nonché istituzione di servizi sociali di particolare rilevanza ed interesse per gli orfani assistiti anche se rivolti a tutti i cittadini.

Art. 42

Apertura del procedimento

Il procedimento di ammissione ai servizi assistenziali ha inizio su domanda del genitore esercente la patria podestà e deve essere presentata entro la data prevista nel bando pubblicato dall'Ente che sarà predisposto dopo l'approvazione del bilancio di previsione, fatte salve le nuove richieste relative a soggetti che hanno acquisito il diritto dopo la scadenza prevista nel bando stesso.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 43

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prizzi nella persona del Sindaco Pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa vigente in materia

ART. 44

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data della sua esecutività. Dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Le istanze, potranno essere presentate nel periodo compreso tra settembre e dicembre, dopo pubblicazione del bando da parte dell'Ufficio del Servizio Sociale, salvo quanto previsto all'art. 14. Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

I servizi contemplati nel presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

INDICE

TITOLO I - Principi Generali

TITOLO II – Assistenza Economica

TITOLO III - Servizio Civico

TITOLO IV – Concessione di Contributi Economici in Favore degli Orfani

TITOLO V – Norme Finali